



# COMUNE DI TORO

(Provincia di Campobasso)

[www.comune.toro.cb.it](http://www.comune.toro.cb.it)  
V.le San Francesco 112

[info@comune.toro.cb.it](mailto:info@comune.toro.cb.it)  
86018 – Toro (CB)

(LL.RR. 4 agosto 1998, n. 12 - 12 gennaio 2000, n. 4 - 26 giugno 2001, n. 17 - 6 dicembre 2005, n. 47 - 7 luglio 2006, n. 17)

## AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

finalizzato all'indagine conoscitiva del fabbisogno per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e degli alloggi ad essi assimilati, ai sensi delle leggi regionali 4 agosto 1998, n. 12, e successive modifiche, e 7 luglio 2006, n. 17, acquistati, realizzati e recuperati dallo Stato, da Enti pubblici territoriali e dagli II.AA.CC.PP. a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione o di Enti pubblici territoriali, nonché a quelli acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

### 1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1. I requisiti per la partecipazione sono i seguenti:
  - a) Cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea. Sono ammessi i cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo per l'esercizio di un'impresa individuale, nonché i relativi familiari in regola con il soggiorno;
  - b) Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di TORO;
  - c) Mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare. È adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 392 del 1978, sia :
    - per nuclei familiari composti da una o due persone non inferiore a mq. 45;
    - per nuclei familiari composti da tre persone non inferiore a mq. 55;
    - per nuclei familiari composti da quattro persone non inferiore a mq. 70;
    - per nuclei familiari composti da cinque persone non inferiore a mq. 85;
    - per nuclei familiari composti da sei persone ed oltre non inferiore a mq. 95;
  - d) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, con esclusione di casi in cui l'alloggio non sia più utilizzabile ovvero sia perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del danno;
  - e) Assenza di precedenti assegnazioni di alloggio adeguato al proprio nucleo familiare;
  - f) Assenza di rinuncia ad un alloggio precedentemente assegnato;
  - g) I titolari di diritti di proprietà colpiti da eventi calamitosi o il cui stato di conservazione sia considerato scadente e privo dei servizi essenziali, purché sussistono gli altri requisiti previsti dall'art. 2 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modifiche, possono conseguire l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica in presenza di ordinanza di sgombero e comunque solo per la durata della validità di quest'ultima;
  - h) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare entro il limite massimo di € 13.591,84 per un nucleo familiare di due componenti. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare s'intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti medesimi. Il reddito è da computarsi secondo le modalità di cui all'art. 21 della legge n. 457 del 1978, come sostituito dall'art. 2, comma 14, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo medesimo è ridotto di € 516,46 per ogni altro componente oltre i due sino ad un massimo di € 3.098,74. La presente disposizione non si applica ai figli a carico, in quanto, per questi, analoga riduzione è già prevista dalla norma richiamata senza limiti numerici. Non vanno computati i redditi e gli assegni percepiti, in attribuzione delle vigenti norme, da componenti il nucleo familiare diversamente abili. **L'ANNO FISCALE DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO FISCALMENTE IMPONIBILE DELL'INTERO NUCLEO FAMILIARE INTESO QUALE REQUISITO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI È IL 2008.**
  - i) Limite minimo vitale di reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare, rapportato al numero dei componenti, non superiore alla terza classe di reddito di cui alle condizioni soggettive punto a-1) della tabella "A" allegata alla Legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modifiche, moltiplicata per il numero dei componenti il nucleo familiare medesimo, come di seguito indicato:
    - € 1.180,00 per nucleo di 1 componente
    - € 2.000,00 per nucleo di 2 componenti
    - € 3.000,00 per nucleo di 3 componenti
    - € 4.000,00 per nucleo di 4 componenti
    - € 5.000,00 per nucleo di 5 componenti
    - € 6.000,00 per nucleo con più di 5 componenti(il limite minimo vitale di reddito di cui sopra non costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione purché il richiedente possieda i mezzi di sostentamento del proprio nucleo familiare);
  - j) non aver ceduto in tutto o in parte, eccetto che nei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.
2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dalla persona singola, dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi, dagli affiliati con loro conviventi e dai minori in affidamento. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purché conviventi gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al 3° grado e gli affini fino al 2° grado. Le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, ancorché conviventi, sono incluse nel nucleo solo qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e sia instaurata da almeno due anni.
3. Possono partecipare gli appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, al corpo degli agenti di custodia, al corpo dei vigili del fuoco e al corpo forestale dello Stato che risiedono nella provincia del Comune e/o prestino servizio in ambito regionale.

### 2. **TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate direttamente o per posta alla Sede Municipale del Comune di TORO inderogabilmente **entro 60 giorni** dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Non potrà essere presentata più di una domanda per nucleo familiare.

Le domande di partecipazione devono essere redatte su appositi moduli predisposti dal Comune, in distribuzione presso l'ufficio Tecnico e/o sul sito web [www.comune.toro.cb.it](http://www.comune.toro.cb.it).